

Etichettatura dei prodotti agroalimentari esportati in Cina.

I prodotti alimentari esportati in Cina generalmente sono soggetti agli stessi requisiti di etichettatura previsti per i prodotti alimentari locali, con qualche deroga per il contenuto. L'importazione di alimenti senza etichetta in lingua cinese, ovvero con etichetta non conforme alla normativa è vietata.

Passiamo ora ad esaminare quali informazioni vengono richieste dalla normativa cinese per la corretta etichettatura dei prodotti alimentari.

Alimenti preconfezionati

Il prodotto preconfezionato è quello "*misurato e confezionato preventivamente o prodotto all'interno di contenitori o confezioni*".

L'imballaggio del cibo preconfezionato deve riportare un'etichetta con le seguenti informazioni:

- nome del prodotto, specifiche tecniche, peso netto, data di produzione
- ingredienti o formulazione
- nome, indirizzo e contatti del produttore
- data di scadenza
- codice dello standard nazionale
- istruzioni per la conservazione
- nome degli additivi utilizzati e riconosciuti dallo standard nazionale
- numero della licenza di produzione
- altre informazioni eventualmente richieste dalla legge

Oltre al contenuto obbligatorio, si raccomanda altresì di inserire: il **numero di partita** e le **istruzioni per l'uso** (modalità di apertura, di consumo, di preparazione, ecc).

Alcuni ingredienti, che possono causare allergie, devono essere specificamente menzionati in maniera chiara e leggibile:

- grano e sostanze contenenti glutine
- crostacei
- pesce
- uova
- arachidi
- soia
- latte e derivati
- frutta secca

Additivi alimentari

Anche per l'etichettatura degli additivi alimentari sono previste disposizioni specifiche. Questi prodotti devono essere obbligatoriamente confezionati e riportare in etichetta l'indicazione "additivo alimentare".

Devono essere specificati:

- nome, specifiche e peso netto del prodotto
- nome, indirizzo e contatti del produttore
- data di produzione e di scadenza
- modalità di conservazione
- codice dello standard del prodotto
- numero di licenza di produzione
- ambito, volume e modalità di utilizzo in conformità con i relativi standard
- altro contenuto previsto dalla legge

Cibi ad uso dietetico speciale

Una categoria particolare di alimenti è costituita da quelli ad uso dietetico speciale, ossia quelli specificamente preparati o processati con particolari formule atte a soddisfare le esigenze di specifiche diete per soggetti in determinate condizioni fisiche, fisiologiche o con determinate malattie, disturbi o altre condizioni patologiche.

La normativa individua le seguenti categorie di alimenti ad uso dietetico speciale:

- formula per lattanti (con ulteriori sub-categorie a seconda dell'età e della condizione medica del bambino)
- supplementi alimentari per bambini (con le sub-categorie di supplementi a base di cereali e supplementi in lattina)
- formula per uso medico specifico
- formula a basso contenuto energetico
- altri cibi a nutrizionalità speciale

L'etichettatura di questi alimenti è soggetta ad una **disciplina specifica** (che si inserisce all'interno di quella speciale per gli alimenti preconfezionati) volta a **tutelare la salute e la fede di quel gruppo di consumatori** che, trovandosi in condizioni mediche particolari, debbono necessariamente introdurre questi alimenti nel proprio regime dietetico:

- è vietato ogni riferimento (nome, logo, grafica simile) a farmaci.
- l'etichetta deve indicare la modalità e le quantità di assunzione giornaliera o per pasto, ad eccezione degli alimenti ad uso medico speciale per i quali occorre invece seguire le prescrizioni del medico.

- tali alimenti devono riportare sulla propria etichetta la dicitura “usare sotto la guida di un professionista” ovvero “usare sotto la guida di un medico o di un nutrizionista”, o equivalenti.

I claim sono ammessi per questi prodotti in maniera più restrittiva, e cioè:

- se il nutriente in questione è presente in quantità significativa nell'alimento o se esiste una valida prova scientifica in base alla quale altri Paesi o organizzazione internazionali ammettono il claim per il nutriente in questione, o se la differenza di contenuto per il nutriente in questione tra il cibo ad uso dietetico speciale e l'analogo cibo ordinario è non inferiore al 25%
- nessun claim è ammesso per ingredienti necessari nella formula per i neonati tra 0-6 mesi

È vietato indicare, implicitamente o esplicitamente, qualità curative, terapeutiche o preventive.

Health Food

Per Health food si intendono quegli alimenti che rivendicano **specifiche proprietà funzionali e benefiche per il corpo umano** (cosiddetti Claim), perché ad esempio forniscono vitamine e sali minerali e che sono utilizzati per determinati gruppi di persone al fine di regolare alcune funzioni dell'organismo senza tuttavia curare malattie.

Quello che in sostanza definisce l'appartenenza di un alimento a questa categoria quindi non è tanto la sua composizione, quanto piuttosto la **rivendicazione di specifici claim**.

La produzione e il commercio di tali alimenti – proprio per l'importanza per la salute – è sottoposto ad un controllo molto stringente.

In aggiunta al contenuto standard per gli alimenti preconfezionati, le etichette dell'Health Food devono specificare anche:

- la proprietà funzionale
- il tipo di consumatori per i quali il prodotto è indicato e quello per i quali non è indicato
- la posologia e i metodi di assunzione
- il contenuto degli elementi funzionali

Il nome del prodotto deve rispondere a particolari requisiti:

- riflettere le reali qualità del prodotto
- essere semplice e di chiara comprensione
- non può riprendere il nome di farmaci registrati
- deve essere tripartito e composto dal nome del marchio registrato o no, dal nome generico scientifico e da una parte attributiva (che descrive la forma del prodotto in maniera scientifica e precisa)

Etichetta nutrizionale

Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore **l'obbligo di includere** – nell'etichetta ordinaria – anche **l'etichetta nutrizionale**.

L'etichetta nutrizionale è definita come la descrizione sul contenuto nutrizionale e sulle proprietà di un alimento, il che include **informazione nutrizionale, proprietà nutrizionali e proprietà di funzioni nutrizionali**. Il suo scopo è quello di educare il consumatore sulla composizione nutrizionale dell'alimento, onde aiutarlo a proseguire una corretta e sana alimentazione.

Il contenuto minimo che un'etichetta nutrizionale deve avere è costituito da:

- apporto energetico (espresso per 100 g o 100 ml, ovvero per quantità di assunzione, che deve essere indicata)
- contenuto dei nutrienti di base (ossia: proteine, grassi, carboidrati e sodio)
- percentuale dei nutrienti di base espressi in NRM (ossia, valore di riferimento del nutriente)

In aggiunta, l'etichetta nutrizionale può anche riportare:

- altri nutrienti, tra cui grassi saturi, grassi monoinsaturi, grassi polinsaturi, colesterolo, zuccheri/lattosio, fibre, vitamine A, D, K, B1, B2, B6, B12, C, ecc.
- funzioni nutrizionali: la normativa divide questa categoria in claim di **contenuto nutrizionale** (ossia la descrizione aggettivale dell'apporto calorico o del contenuto di un nutriente - poco calorico, a basso contenuto di sodio) – e **claim comparativi** (descrizione comparativa del contenuto nutritivo del prodotto in questione con altro prodotto simile)
- claim di **funzioni nutrizionali** (descrizione del ruolo che uno specifico nutriente contenuto del prodotto in questione ha per il corpo umano)

Data l'importanza dei claim, la **normativa disciplina rigidamente** sia la tipologia di claim, che la loro formulazione, che i requisiti per poterli menzionare sull'etichetta.

Spesso l'etichetta in cinese viene **preparata dall'importatore cinese**, sulla base delle **informazioni fornitegli dall'esportatore**; l'etichetta viene poi trasmessa all'esportatore, che la stampa e la applica sull'imballaggio originale: in tal modo, il prodotto arriva a destinazione con un'etichetta già conforme ai requisiti di legge cinese.

In altri casi, specialmente per le prime spedizioni, ovvero in caso di invio di piccole quantità di prodotti, le etichette **possono essere applicate direttamente all'arrivo dei prodotti in Cina**, in zona franca, a cura dell'importatore.

Fonte: Nicola Aperti, "Guida alla normativa dell'industria alimentare in Cina"

Cristina Piangatello